



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**


Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
Prot. **0003121**
del 02/03/2018 ore 09:53:52
Protocollo generale - Registro: U

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Direttore Generale

FM/COO/ac

Roma, 02 MAR. 2018

**Spett. le
Consiglio dell'Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili di
Cremona
Via Palestro, 66
26100 Cremona**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 3/2018_ formazione professionale per gli iscritti nel registro della revisione legale

Facendo seguito alla Vs. richiesta di parere del 4 gennaio u.s., nella quale si chiede se i crediti formativi professionali acquisiti dagli iscritti precedentemente alla data di pubblicazione della determina del Ragioniere generale dello Stato del 7 marzo 2017 siano utili per l'aggiornamento professionale degli iscritti anche nel registro dei revisori legali, si osserva quanto segue.

Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo formativo dei revisori legali, il MEF attribuisce piena validità a tutte le attività formative "accreditate" realizzate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2017 dagli Ordini territoriali - ovvero dai "soggetti autorizzati" CNDCEC - che presentino un contenuto conforme al programma di aggiornamento professionale adottato con determina del Ragioniere Generale dello Stato prot. n. 37343, del 7 marzo 2017.

Con specifico riferimento ai corsi riconosciuti validi per la formazione dei revisori legali ed alla corrispondenza tra i codici indicati dal MEF nel programma annuale di formazione 2017 ed i codici dell'elenco materie CNDCEC, si rinvia ai contenuti delle note informative emanate dal CNDCEC n. 16/2017, n. 52/2017 e n. 15/2018.

Cordiali saluti

Francesca Maione 